

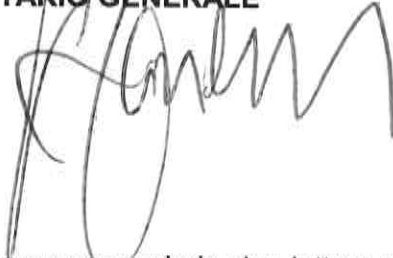
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di approvare lo schema di "Protocollo d'intesa per le attività del POR Calabria FESR FSE 2014 2020 tra la Regione Calabria e il Partenariato socio-economico", allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

2.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 07 DIC. 2016 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LE ATTIVITA'
DEL POR CALABRIA FESR FSE 2014 2020**

tra la Regione Calabria ed il Partenariato socio-economico

Premesso che

- l'art. 5 del Regolamento 1303/2013 Disposizioni Comuni (RDC) sui Fondi comunitari della Commissione Europea impone agli Stati membri di organizzare un partenariato con a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, b) le parti economiche e sociali e c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione della parità e della non discriminazione;
- il documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014 – 2020", predisposto dal Ministro per la Coesione Territoriale d'intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si è dato avvio al confronto pubblico sulla programmazione comunitaria 2014 – 2020 per la preparazione dell'Accordo di partenariato e i Programmi Operativi;
- il Regolamento della Commissione Europea n. 240 del 07.01.2014, che ha istituito il Codice di Condotta Europeo sul Partenariato, propone i principi cui gli Stati Membri devono attenersi nell'organizzazione della partecipazione del partenariato nelle diverse fasi di attuazione del QSC;

le parti concordano sui seguenti punti

Articolo 1 – Finalità

I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa condividono la necessità di una efficace cooperazione strategica e operativa a livello regionale e si impegnano altresì a sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello sviluppo.

Il partenariato tra la Regione Calabria e le parti economiche e sociali è finalizzato a:

- migliorare la qualità dei programmi della politica di coesione fornendo conoscenza dei bisogni del territorio alle scelte dell'amministrazione e avvicinando i loro obiettivi e le modalità di attuazione alle esigenze dei potenziali destinatari;
- migliorare la conoscenza, la trasparenza e la partecipazione ai programmi da parte della società civile;
- rafforzare la democraticità dei processi decisionali per le politiche di sviluppo e consentire una ampia tutela degli interessi organizzati mediante una trasparente discussione sulle decisioni;
- rafforzare le capacità istituzionali, anche a livello locale, mediante il controllo comune dell'avanzamento dei programmi e lo stimolo e la promozione dell'innovazione organizzativa e gestionale;

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Paolo PRATICO

- sostenere la realizzazione dei programmi e la diffusione dei loro effetti con la creazione di reti di collaborazione tra attori del territorio e con attori di altri territori.

A questo fine l'Amministrazione Regionale riconosce il ruolo del Partenariato, che a sua volta si impegna a rappresentare al meglio i propri interessi associativi attraverso un processo di coinvolgimento attivo nelle scelte della programmazione per la coesione economica e sociale.

Le parti convengono che la partecipazione della componente partenariale non deve essere mai finalizzata a far prevalere i propri interessi personali, ma deve anzi integrarsi con la funzione delle Amministrazioni Pubbliche in una logica partecipativa coerente con i principi della sussidiarietà orizzontale e tesa a far emergere il comune interesse collettivo allo sviluppo, nella realizzazione del quale i soggetti privati potranno trovare maggiori opportunità di sviluppo produttivo individuale.

Per raggiungere le finalità precedenti le parti si impegnano a dar vita ad un metodo di confronto che riconosca il ruolo delle parti economiche e sociali durante l'intero periodo di realizzazione degli interventi, rafforzando la democraticità dei processi decisionali nelle politiche di sviluppo, e renda evidente la convenienza al confronto per tutte le parti coinvolte, consentendo anche un'ampia tutela degli interessi organizzati mediante una trasparente discussione sulle decisioni.

Articolo 2 - Rappresentanza

Partecipano al Partenariato economico e sociale le forze sociali ed economiche firmatarie del presente protocollo, attive nel territorio calabrese, che rappresentano gli interessi generali del mondo del lavoro, degli imprenditori e dei lavoratori, del terzo settore, degli interessi ambientali e di promozione e delle pari opportunità.

In relazione alle necessità attuative e di comune accordo, le attività partenariali potranno essere estese anche ad altri soggetti portatori di interessi diffusi o specialistici che per le tematiche trattate possono offrire un rilevante contributo. Tale coinvolgimento sarà finalizzato essenzialmente alla migliore realizzazione degli obiettivi generali predefiniti.

Articolo 3 - Oggetto

Costituisce oggetto dell'intervento del Partenariato economico e sociale la programmazione regionale unitaria, con specifico riferimento ai programmi operativi regionali finanziati con i fondi strutturali europei, ai programmi di investimento finanziati nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché alle ricadute territoriali connesse alla gestione dei Programmi Operativi Nazionali che riguardano il territorio calabrese, al fine di contribuire alla elaborazione, definizione, gestione, attuazione e valutazione della intera Programmazione Regionale.

Articolo 4 - Principi

Si assume il partenariato come metodo di lavoro integrato nelle diverse fasi della programmazione comunitaria e nazionale delle politiche regionali di coesione. A questo fine si definiscono i seguenti principi guida per l'attuazione del confronto partenariale:

- *inclusione*. La partecipazione delle associazioni e delle rappresentanze degli interessi diffusi deve essere la più ampia possibile, in relazione alla loro rappresentatività e alle loro conoscenze utili alla programmazione, per assicurare al tempo stesso la democraticità e l'efficacia dei processi partenariali;
- *pertinenza*. L'organizzazione del Partenariato deve garantire la partecipazione delle istituzioni, organizzazioni e dei gruppi che possono influire sull'attuazione dei programmi o subirne significativamente gli effetti;
- *rappresentatività*. Ciascun partner deve essere rappresentativo di una pluralità di soggetti o di una comunità o di un territorio, o essere un organismo di secondo grado che associa a sua volta organismi associativi di primo grado, portatore di un interesse diffuso nel territorio regionale;
- *informazione e pubblicità*. Le relazioni partenariali si basano su informazioni condivise da tutte le parti per consentire lo svolgimento delle funzioni consultive;
- *organizzazione*. Le parti riconoscono che il metodo partenariale richiede un investimento organizzativo e si assumono la loro responsabilità in relazione ai loro diversi ruoli. L'organizzazione del Partenariato deve assicurare un ampio dialogo coerente con le esigenze della programmazione, efficiente nella sua realizzazione e pertinente rispetto ai principali problemi;
- *funzionalità*. Se il numero di organizzazioni interessate è particolarmente ampio, è opportuno che i potenziali partner della stessa categoria designino un rappresentante comune.

Articolo - 5 Obblighi delle parti

Il Partenariato regionale, sia nella sua composizione collettiva che nei singoli soggetti sottoscrittori, assume l'obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta attuazione del presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le Parti si obbligano a coordinare ed armonizzare le decisioni del Partenariato con i propri programmi, piani e indirizzi.

Le Parti si obbligano, altresì, a:

- favorire la definizione di accordi e di comportamenti organizzativi che possano migliorare il successo degli interventi nel territorio;
- garantire competenza tecnica dei partecipanti ai diversi livelli di confronto partenariale;
- presentare proposte che facilitino il confronto, con riferimento ad argomenti di rilevanza strategica;
- diffondere tra i propri associati o amministrati a livello territoriale le opportunità di investimento provenienti dalla programmazione delle politiche per la coesione;
- realizzare, ove necessario, eventuali sondaggi o raccolte di informazioni "ad hoc" presso i soggetti territoriali delle proprie organizzazioni per assicurare informazioni e conoscenze aggiornate e dettagliate;
- assicurare una partecipazione continua e qualificata per ciascun ambito di discussione, anche al fine di una diffusa crescita delle proprie competenze.

CAPODISTRICT GENERALE
Data: Paolo PRATICO

L'Amministrazione Regionale, responsabile della programmazione, si obbliga a:

- garantire il coordinamento delle attività del Partenariato;
- tener conto delle proposte, dei contributi, dei progetti ed ogni altra forma di partecipazione del Partenariato ai fini delle valutazioni che orienteranno le sue scelte strategiche e operative;
- fornire al Partenariato un'informazione aggiornata ed esauriente sull'avanzamento degli interventi e sui risultati conseguiti, in linea con l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa;
- fornire al Partenariato le necessarie informazioni tecniche e amministrative in tempo utile, affinché possa operare, in maniera adeguata, per fornire il proprio contributo;
- garantire l'informazione pubblica di tutte le relazioni partenariali, di atti e verbali, documenti e altro materiale, nonché mediante eventuali pubblicazioni "ad hoc".

Le attività da realizzare saranno definite in un piano di lavoro annuale (Agenda del Partenariato), condiviso tra Regione e Partenariato, che individua i programmi e gli obiettivi specifici e che potrà esser adeguato anche in itinere.

Le attività di cui sopra saranno attuate nell'ambito dell'Asse Prioritario 14 – Assistenza Tecnica – del POR Calabria FESR FSE 2014 2020.

Articolo 6 – La partecipazione del Partenariato

Il Partenariato ha un fondamentale ruolo di supporto e indirizzo per la Programmazione Regionale, assicurando una maggiore efficacia delle politiche di coesione mediante la partecipazione attiva a tutte le fasi, dalla programmazione all'attuazione, dal monitoraggio alla valutazione. Possono far parte del Partenariato solo soggetti costituiti in forma associata non aventi finalità di lucro, rappresentativi di interessi diffusi e dotati del potere di rappresentanza degli iscritti.

Il Partenariato Regionale seguirà tutti gli aspetti strategici ed avanzerà proposte in merito alla scelta degli obiettivi e delle priorità, anche per sfruttare le sinergie tra i diversi Fondi e Programmi per la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Esso inoltre potrà verificare i risultati conseguiti utilizzando gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione, partecipando attivamente al monitoraggio di qualità del processo di spesa per verificare l'incidenza sul territorio delle politiche di sviluppo emerse dal contributo del partenariato.

Il Partenariato potrà fornire il suo contributo anche alla fase di attuazione, partecipando alla definizione degli obiettivi, dell'oggetto, dei soggetti beneficiari e dei criteri di selezione delle operazioni, siano essi contenuti in bandi pubblici o in strumenti di programmazione negoziata.

Inoltre, il Partenariato potrà fornire apporti sugli aspetti della semplificazione delle procedure amministrative di attuazione, ai fini del miglioramento dell'efficienza amministrativa, in modo tale da giungere ad un equilibrato e maturo compromesso tra le esigenze di speditezza e quelle di controllo.

Il Partenariato potrà fornire il suo contributo anche in sede di verifica dell'attuazione, attraverso l'esame delle criticità e l'individuazione di possibili soluzioni volte ad eliminare gli ostacoli burocratici che si frappongono all'efficace attuazione dei programmi di sviluppo.

Un ulteriore apporto del Partenariato potrà riguardare la partecipazione all'attività di valutazione, *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*. Tale apporto dovrà essere il più possibile autonomo rispetto all'attività di valutazione propria dei soggetti pubblici e diretto a formare massa critica attraverso l'elaborazione del punto di vista del Partenariato sull'attuazione dei programmi di sviluppo.

Articolo 7 – La comunicazione

La Regione Calabria assicura al Partenariato adeguati flussi informativi, sia per tempistica che per contenuti, in modo da garantire:

- la comunicazione tempestiva delle informazioni;
- ii) i canali di comunicazione in modo che le parti interessate possano porre domande o formulare suggerimenti e osservazioni;
- iii) la trasparenza su come le proposte delle parti interessate vengono prese in considerazione, fornendo una spiegazione in merito all'accoglimento o al respingimento delle osservazioni;
- iv) la diffusione dei risultati in caso di consultazioni pubbliche.

A tal fine la Regione si è dotata di una serie di strumenti di comunicazione in un'ottica integrata che sfrutta le possibilità offerte sia dalle forme di comunicazione più tradizionali che da quelle digitali e informatiche. In questo modo si eviterà una informazione unidirezionale dalla Regione al Partenariato, favorendo al contrario, un flusso circolare, che preveda la possibilità di interazione e scambio continuo tra i partner.

Le modalità operative riguardanti l'implementazione delle attività di comunicazione verranno sottoposte a costante confronto e condivise sia nella fase di programmazione che di esecuzione, in modo da concretizzare una vera e propria alleanza informativa capace di moltiplicare efficacia e diffusione delle informazioni.

Oltre agli strumenti previsti nella Strategia di Comunicazione POR 14-20, la Regione implementerà la pagina dedicata al Partenariato sul sito CalabriaEuropa attraverso la predisposizione di un'area riservata e di uno spazio digitale per il confronto e lo scambio di idee.

Articolo 8 – L'Ufficio per il Partenariato

La Regione assicura l'effettività delle relazioni partenariali attraverso uno strumento operativo che è l'Ufficio per il Partenariato.

La struttura regionale a cui è attribuita la competenza delle attività dell'Ufficio per il Partenariato è il Settore 2 "Programmazione, Cooperazione e Capacità Istituzionale" del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, come da D.D.G. n. 248 del 22.01.2016 di adempimento della D.G.R. n. 541 del 16.12.2015.

L'attività dell'Ufficio per il Partenariato si traduce in un lavoro di "service" al Partenariato Regionale, garantendone l'aspetto organizzativo ed un livello continuo di interlocuzione con i *partner*, nonché assicurando un'interfaccia con le strutture regionali deputate alla programmazione e all'attuazione degli interventi.

In particolare, l'Ufficio per il Partenariato:

- individua, in raccordo con l'Amministrazione Regionale ed il Partenariato, i principali temi da mettere in agenda;

UFFICIO GENERALE
UFFICIO PRATICO



- individua il materiale tecnico ed informativo utile alla discussione dei diversi momenti partenariali;
- organizza gli aspetti logistici delle attività partenariali;
- fornisce strutture di supporto (segreteria tecnica, gruppi di lavoro, task force, competenze specializzate in settori richiesti dal partenariato) dedicate all'affiancamento delle attività partenariali;
- realizza studi e analisi sulla partecipazione attiva che siano di supporto alle attività di indirizzo strategico ed attuazione dei programmi;
- promuove, di concerto con la struttura regionale competente, campagne ed azioni di comunicazione e sensibilizzazione sulla partecipazione attiva;
- promuove il trasferimento di buone pratiche sui processi di partecipazione e di concertazione con altre realtà regionali ed europee.

Articolo 9 - Validità del Protocollo d'Intesa.

I Soggetti sottoscrittori convengono che il presente Protocollo d'Intesa avrà validità dalla data odierna sino alla conclusione del ciclo di programmazione 2014 – 2020, in relazione all'articolazione degli strumenti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali per l'intero periodo.

Articolo 10 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno riferimento alla normativa ed alle disposizioni vigenti, comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato.

Articolo 11 - Comunicazione e registrazione

Il presente Protocollo d'Intesa, repertoriato dalla Regione Calabria, viene comunicato mediante pubblicazione sul sito internet regionale www.regione.calabria.it.